

La legge (76/2021 di conversione del d.l. 44/2021) che costringe i sanitari a vaccinarsi è incostituzionale? Anche no.

Non è inutile ricordare che la legge (art. 4, commi 6 ss.) prevede che l'inosservanza ingiustificata dell'obbligo vaccinale da parte di medici e infermieri porta dritto dritto alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali. Di qui il dirottamento del recalcitrante a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle di contatto, con il corrispondente, anche minore, trattamento retributivo. Se l'assegnazione a mansioni diverse da quelle a rischio non è possibile, tutti a casa senza stipendio, fino a vaccinazione (finalmente) eseguita o a fine pandemia.

Brutale? Abbastanza, ma la situazione generale è più che brutale, siano state colpose o dolose le fughe del contagio dal centro virologico di Wuhan.

Una premessa. Come tutte le leggi anche questa è vassalla della Costituzione, e deve rispettarla pena l'abrogazione, vale a dire la cancellazione dal nostro ordinamento giuridico. Ma questa legge nasce con due padrini costituzionali di grande spolvero e valenza, che le offrono un supporto difficilmente scalfibile.

Si muove infatti nell'alveo dell'articolo 32, comma 2 della Costituzione («Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge») in piena coerenza con un principio generale in inderogabile solennemente enunciato dall'art. 2, seconda parte della Costituzione (la Repubblica «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»).

Ci si chiede: allora perché 1750 (a quanto risulta) truppe cammellate di medici infer-



Una manifestazione di operatori sanitari per sensibilizzare alle vaccinazioni

I SANITARI E IL VACCINO LEGGE INCOSTITUZIONALE?

ARRIGO DE PAULI

mieri e operatori sanitari hanno impugnato al Tar i provvedimenti resi in esecuzione della legge? Perché il 7 luglio è stata fissata un'udienza avanti al Tar di Genova (investita da 400 ricorsi) per discutere di un'istanza di sospensiva che, se accolta, consentirebbe ai recalcitranti di continuare a operare e a essere retribuiti per i fatti loro come se niente fosse?

Premesso che chiedere è lecito, respingere più che possibile, vediamo cosa può succedere. Qui si tratta di contestare la validità e l'efficacia proprie di una legge dello Stato, la cui disapplicazione è possibile solo a seguito di intervento ablativo, cioè abrogativo della Corte Costituzionale.

Il nostro sistema ha creato infatti una Corte che è chiamata a vagliare la compatibilità costituzionale delle leggi: non per niente la Corte Costituzionale è un po' enfaticamente chiamata Giudice delle leggi.

La norma prevede che l'inosservanza ingiustificata dell'obbligo vaccinale da parte di medici e infermieri porta dritto alla sospensione del diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali

Va detto che l'intervento della Corte può avvenire non già a impulso di qualsiasi cittadino o persona quanto più gli aggrada, ma di un giudice che, di propria iniziativa o motivatamente sollecitato da taluna delle parti, ritenga non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

In altre parole ci vogliono un procedimento in corso, un giudice che dubiti del suo o faccia proprio il dubbio di legittimità costituzionale della legge dello Stato, infine la remissione alla Corte Costituzionale perché esamini la questione e decida se quella norma possa continuare ad avere efficacia o vada eliminata. La Corte può trovarsi in diverse situazioni. Il più delle volte esamina la normativa impugnata della cui legittimità il giudice remittente ha dubitato, ne verifica la compatibilità con norme e principi costituzionali, e deci-

de se va bene o no. Ma qui la questione è più complessa: gli atti amministrativi impugnati (sospensione dal diritto di svolgere mansioni e prestazioni a contatto con i pazienti) trovano la loro legittimazione in una precisa disposizione di legge, che a sua volta è sorretta dai formidabili supporti costituzionali di cui si è detto. Allora? Allora la Corte sarà presumibilmente chiamata a operare in una ulteriore prevista modalità: dovrà bilanciare i diritti in conflitto e attribuire all'uno (o a taluno di essi) la prevalenza, con conseguente recessione di quello - pur costituzionalmente tutelato - che si pone in contrasto.

In casi analoghi si sono scomodati gli inflazionati richiami agli articoli: 2 (diritti inviolabili), 3 (pari dignità, eguaglianza), 13 (libertà personali inviolabili), 35 (tutela del lavoro) nonché a qualsiasi ulteriore articolo della Costituzione

che la fantasia dei difensori abbia sfoderato, con un generico richiamo (nel merito) all'incertezza della reale efficacia dei vaccini.

Ora - a parte che alla sola incertezza dell'efficacia dei vaccini si contrappone la certezza della letalità della malattia - sembra che non ci sia partita: il bene comune, la riconquista della salute e del benessere economico devono essere sacrificati a un ego smisurato e codardo, alla faccia dei doveri di solidarietà?

La Repubblica tutela i diritti, non gli egoismi, gli arbitri, i capricci individuali. Certo appare brutale quanto si afferma da più parti (se non vogliono vaccinarsi, cambiano lavoro; se non gli aggrada, stiano a casa senza stipendio). Ma questa conclusione appare piuttosto coerente alla natura non di obbligo, ma di requisito - che si è aggiunto agli altri che vanno rispettati - per l'esercizio della professione sanitaria con prestazioni a rischio di diffusione del contagio. Non c'è infatti un vero e proprio obbligo di vaccinarsi: ci sono solo conseguenze, anche se proprio indifferenti, se non lo si fa. Al di là del diritto, l'appello va rivolto all'etica e alla responsabilità di coloro a cui siamo pur sempre costretti a rivolgerci per un soccorso in una fase drammatica e che, per professionalità, capacità e perizia, sono chiamati ad aiutare noi inermi a superare questo incubo, non certo a creare paradossalmente apprensioni e rischi ulteriori.

Con il codicillo che, nonostante tutte queste belle argomentazioni, potrà pur sempre avvenire che il Tar rimetta egualmente la questione alla Corte Costituzionale e non ne sia del tutto prevedibile l'esito.

Gli antichi giuristi romani, parafrasando Orazio, dicevano «habent sua sidera lites» («ogni controversia segue il suo destino»). Ma sia lecito almeno sperare. —

DIFENSORE CIVICO
GARANTE REGIONALE SALUTE